



L'anno duemiladieci, addì **14 dicembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 68110 del 9 dicembre 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, sig. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti: prof. Fabio Giglioni, prof. Marcello Scalzo e sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

RIPART. V - SETT. IV
Attivazioni Strutture Periferiche
IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Maria VALENTINI)

Felice

Uur

7

Uur

ART. 9, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA: REGOLAMENTO - TIPO DELLE FACOLTÀ

Il Presidente ricorda che, in base all'art. 9, comma 4, del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010, "entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento Organizzativo".

Il Senato Accademico, nella seduta del 19.10.2010, in sede di esame di una prima bozza del suddetto Regolamento, ha deliberato di acquisire il parere dei Presidi delle nuove Facoltà, non appena entrati in carica ed ha delegato il Rettore a costituire un'apposita Commissione "cui affidare il compito di esaminare il documento e formulare propositi utili alla redazione del testo definitivo che dovrà essere riproposto al più presto all'esame del Senato Accademico, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto.

1 nuovi Presidi sono entrati in carica l'1.11.2010.

Nel corso della seduta senatoriale del 9.11.2010, in occasione di un'interrogazione del sig. Rodà relativa al Regolamento elettorale della Facoltà di Economia, il Rettore ha proposto l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di elaborare il Regolamento tipo delle nuove Facoltà da sottoporre nel breve termine all'approvazione del Senato Accademico, composta dai proff. Mario Caravale (Coordinatore per delega del Rettore), Eugenio Gaudio, Renato Masiani, Felice Cerreto, i sigg. Giuseppe Rodà e Pasquale De Lorenzo, e supportata dall'Ufficio. La Commissione è stata successivamente integrata dal Rettore con il prof. Giorgio Piras.

La bozza di Regolamento tipo, messa a punto dalla Commissione nel corso di due apposite riunioni, è stata sottoposta all'esame di questo consesso che, nella seduta del 30.11.2010, dopo un'articolata e approfondita discussione, lo ha rinviato alla Commissione istruttoria per una revisione da condurre sulla scorta delle osservazioni e dei rilievi emersi per le opportune verifiche.

Tuttavia, visti i ristretti tempi a disposizione e la difficoltà della Commissione a riunirsi nel brevissimo termine, l'Ufficio ha provveduto a revisionare il testo sulla scorta delle indicazioni espresse dal Senato Accademico, adattandolo ove necessario alle specifiche disposizioni statutarie e verificandone gli aspetti controversi alla luce di queste ultime.



Senato
Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

RIPART. V - SETT. IV
Attivazioni Strutture Periferiche
IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Maria VALENTINI)

Valentini

Uw

Si sottopone, pertanto, all'esame di questo consesso per l'approvazione la bozza di Regolamento tipo, modificata in tal senso.

Il Presidente chiede al Senato Accademico di essere delegato ad apportare al testo ogni eventuale ulteriore modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ai fini di un pieno coordinamento normativo con lo Statuto, prima della definitiva emanazione.

Il Presidente invita il Senato a deliberare.

Allegati parte integrante

- bozza Regolamento – tipo revisionata dall'Ufficio

Allegati in visione

- estratto delibera Senato accademico 30.12.2010



REGOLAMENTO - TIPO delle FACOLTÀ'

Art. 1 Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e alla valutazione delle attività didattiche e alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; favorisce, altresì, lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
3. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a.....
 - b.....
 - c.....
 - d.....

Art. 3 Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.

Art. 4 Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; a tal fine, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

W

2. Il Preside svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;

b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;

f) cura, tramite l'Amministrazione, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vicepresidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vicepreside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

a) tra sei e un mese dalla scadenza naturale del mandato;

b) nel caso in cui il Preside si dimetta;

c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

Art. 5 Il Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata, il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno, inoltre, parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.
2. La mancata individuazione della rappresentanza di uno o più componenti, in sede di elezioni, non inficia la valida costituzione dell'organo.
3. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale, nella propria composizione plenaria e con la capacità deliberante di cui al comma 3 dell'art. 27 dello Statuto o nella composizione riservata ai professori di I e II fascia, ovvero ai soli professori di I fascia, ove si tratti di argomenti riguardanti le materie pertinenti alle suddette fasce di docenza.
4. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Possono essere attivate modalità di voto telematiche. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza. Il Preside, disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
6. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; da tale numero vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
7. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
8. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo, contribuiscono al numero legale solo se presenti.
9. Fatto salvo il *quorum* prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
10. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà. Sono, altresì, consultabili da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al

documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Facoltà per le attività di propria pertinenza anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
 - c) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
 - d) può esprimersi sulle delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori trasmesse alla Facoltà dai Dipartimenti afferenti o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali ha disposto il budget: convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, il Consiglio ha, infatti, il potere di esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviandola al Dipartimento con motivazione; decorso il termine di cui sopra, senza che sia intervenuta una delibera della Facoltà, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
 - e) esprime il proprio parere sulla richiesta di disafferenza e/o afferenza di un "gruppo di docenti" di un proprio Dipartimento e/o di un Dipartimento afferente ad altra Facoltà, proposta dal Dipartimento di origine a condizione che esso ne rappresenti una consistenza significativa;
 - f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
 - g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio ad essa afferenti e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13.
2. Il Consiglio di Facoltà istituisce, altresì, una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
3. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio di Facoltà e/o la Giunta possono costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:

- a) prende atto delle deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori e, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le trasmette agli Organi centrali dell'Università;
- b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- e) approva, altresì, il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Facoltà;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta da:

- 3 Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti anche in rappresentanza dei professori ordinari,
- 3 professori associati
- 3 ricercatori
- 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- 3 rappresentanti degli studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri docenti per essere rappresentati in Giunta.

Ai lavori della Giunta partecipano, a titolo consultivo, i Direttori di Dipartimento non eletti.

3. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vicepresidi, in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.
4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.
10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
12. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Preside.

Art. 8

Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di n ...?... membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare adeguatamente le aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.
3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10

Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
2. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11

Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
2. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
3. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12

Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti, con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. La mancata individuazione della rappresentanza di uno o più componenti, in sede di elezioni, non inficia la valida costituzione dell'organo.
5. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli

studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni.

6. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.

7. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

9. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.

10. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- con il cessare dello status di studente,
- con il suo trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13

Corsi di studio e Aree didattiche

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà, nell'ambito dei compiti ad essa riconosciuti, coordina l'attività didattica dei delle Aree didattiche ad essa afferenti e ne assume la responsabilità della valutazione.

2. Essa coordina, altresì, i Corsi di studio, con le relative Aree didattiche, che le afferiscono in quanto non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Il compito di assegnare i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, per la copertura degli insegnamenti e di tutti gli aspetti della didattica integrativa, resta in capo ai Dipartimenti che concorrono all'attività del Corso di Studio; l'attività di coordinamento e di valutazione è della Facoltà.

3. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio, acquisite le eventuali proposte dei Dipartimenti.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Su tale proposta si esprime il Consiglio di Facoltà nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b).

Art. 14
Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Organizza l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta, con voto deliberante e coadiuva il segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) il Segretario amministrativo. Dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta con voto deliberante;

c) il Manager didattico. Costituisce interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio; supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende, invece, dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente, ma si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15
Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative

[solo per le facoltà mediche]

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla strutturazione e sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà, acquisito il parere della/delle Facoltà interessate.

3. Al riguardo, il parere e/o la proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16
Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
3. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
4. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.



**ART. 9, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA:
REGOLAMENTO - TIPO DELLE FACOLTA'. INTEGRAZIONE**

Senato

Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

Il Presidente, a integrazione di quanto rappresentato nella relazione di pari oggetto - in discussione nella seduta odierna - fa presente che la Commissione nominata per "esaminare il documento e formulare proposte utili alla redazione del testo definitivo che dovrà essere riproposto al più presto all'esame del Senato Accademico, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto" si è riunita nella giornata di ieri, lunedì 13 dicembre, e ha riesaminato il documento alla luce delle indicazioni e osservazioni emerse nella precedente seduta del Senato Accademico (30.11.2010). Alla bozza di Regolamento-tipo, già revisionata dall'Ufficio, sono stati apportati ulteriori adattamenti al fine di garantire il massimo coordinamento con le disposizioni Statutarie e un miglior funzionamento della Facoltà.

A riguardo, si rende noto che:

- La Commissione ha ri-formulato la seguente "interrogazione" da porgere all'attenzione di questo consesso:
 - o "Il personale tecnico-amministrativo delle Facoltà, indicato all'art. 5 del Regolamento, riguarda solo il personale di cui la Facoltà è dotata, come previsto dall'art. 14 o tutto il personale assegnato ai dipartimenti afferenti alla Facoltà?"
- La Commissione, all'art. 7, comma 1, lettera h) ha inserito il parere del Consiglio di Facoltà sul documento relativo alla valutazione, partendo dall'assunto che la valutazione è una delle prerogative della Facoltà.
- La Commissione, infine, ha reinserito all'art. 11, recante disposizioni in ordine alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il personale socio-sanitario.

In ordine a quanto sopra, corre obbligo ricordare che, come già evidenziato nella relazione presentata a questo consesso nella seduta del 30.11.2010 e confermato nel corso della discussione, lo Statuto prevede espressamente che il personale tecnico amministrativo rappresentato in Consiglio di Facoltà sia quello assegnato alla Facoltà (di cui il Consiglio è, appunto, organo) e non altro.

Quanto al personale socio-sanitario, si ricorda che alla luce delle nuove disposizioni statutarie, la Facoltà non può disporre di personale socio-sanitario in quanto questo è funzionale allo svolgimento di attività che non le competono.

Il testo definitivo del Regolamento-tipo di cui sopra, distribuito all'inizio della riunione odierna sostituisce, pertanto, quello già allegato alla relazione inviata a tutti i componenti del Senato: su questo il Presidente invita il Senato Accademico ad esprimersi.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE V
Supporto Organi di Governo
(dott.ssa Maria Ester SUFFRANO)

uw

7.



REGOLAMENTO – TIPO delle FACOLTA'

Art. 1

Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2

Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Art. 3

Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.

Art. 4

Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, *anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite*, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;



- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- f) cura, tramite l'Amministrazione, per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
- g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.
5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.
7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.
9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:
- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
 - b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
 - c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.
10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.



12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

Art. 5

Il Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata, il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.
2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.
3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver verificato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:



- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di propria pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
 - c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti, afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
 - d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
 - e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
 - f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
 - g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio ad essa afferenti e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
 - h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Il Consiglio di Facoltà individua altresì, una Commissione Didattica Paritetica, costituita da docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
3. Il Consiglio di Facoltà individua un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Quality*); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.
4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:
 - a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;



- b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature, nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.
- e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà e del parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta da:

- n. Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari;
- n. professori associati;
- n. ricercatori;
- n. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- n. rappresentanti degli studenti.

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti del Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti.

Ai lavori della Giunta partecipano, a titolo consultivo, i Direttori di Dipartimento eventualmente non eletti.

3. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi, in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.



4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttore/i delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà che lo conserva. Il verbale è consultabile da tutti i membri del Consiglio di Facoltà.
10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
12. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Preside.

Art. 8

Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.
3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.



2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10

Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
2. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11

Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12

Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti, con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un



triennio con provvedimento del Preside: il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista, il cui mandato scade con quello della restante componente studentesca.

9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- con il cessare dello status di studente,
- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13

Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche pertinenti ai Dipartimenti ad essa afferenti e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.

2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare- in accordo con il/i Dipartimenti coinvolto/i- le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio, acquisite le eventuali proposte dei Dipartimenti.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessari ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

Art. 14

Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

- a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente



- alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
- b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
 - c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15

Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative *(solo per le facoltà mediche)*

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.
2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma, si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.
3. Al riguardo, il parere e/o la proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16

Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.
3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali



della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi all'Amministrazione Centrale.

5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per la parte di competenza.

6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.



Senato
Accademico
Seduta del

14 DIC. 2010

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO

l'art. 9, comma 4 del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010, che prevede che "entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento Organizzativo";

VISTI

le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 28.09.2010, con cui si è proceduto al riordino delle Facoltà e i provvedimenti del 30.09.2010 con cui si è data attuazione alle suddette delibere;

VISTE

altresì, le proprie precedenti delibere del 19.10.2010, del 9.11 e del 30.11.2010;

LETTA

la relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione V e l'allegata bozza di Regolamento tipo delle Facoltà;

ESAMINATA

attentamente la suddetta bozza, come revisionata dall'Ufficio secondo le osservazioni formulate nel corso della precedente seduta;

CONSIDERATA

la necessità di fornire quanto prima alle Facoltà uno standard regolatorio cui adattare i propri Regolamenti organizzativi al fine di consentire loro l'avvio della piena funzionalità prevista dallo Statuto;

TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 32 maggioranza 17: con 31 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Vestroni, Carlucci Aiello, Negrini, Fattori, Rossi, Redler, Ziparo, Gaudio, Nesi, Orlandi, Baumgartner, Valesini, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Cerreto, Borruto, Piras, Fiori, Realacci, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Fioravanti, Rodà, dei dott.ri Mellace, Messano, arch. Barberio e 1 astensione del prof. Magri.

DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di massima di Regolamento-tipo delle Facoltà con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
 - all'art. 7, comma 2, il primo capoverso è così modificato:



Senato

Accademico

Seduta del

14 DIC. 2010

“La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e socio-sanitario e degli studenti. Laddove i Direttori di Dipartimento risultassero essere professori associati occorrerà compensarne il numero con una pari rappresentanza di professori ordinari.

Il Consiglio di Facoltà, a maggioranza qualificata, può ridurre la composizione, mantenendo peraltro la pariteticità e comunque prevedendo la presenza di Direttori di Dipartimento, di cui parte a titolo consultivo.”;

al comma 4, secondo rigo dopo le parole “a livello consultivo” aggiungere le parole “su invito del Preside”;

- **all’art. 11, comma 1 secondo rigo, dopo le parole “in numero non inferiore al 15%” aggiungere le parole “del personale addetto alle Presidenze e per la quota mancante, in seconda votazione, del personale tecnico-amministrativo addetto ai Dipartimenti”;**

- **all’art. 12, comma 1, dopo la parola “avviene” aggiungere le parole “di norma”;**

al comma 4, quarto rigo, dopo le parole “svolgono lezioni” aggiungere la parole “possibilmente in contemporanea con le indizioni delle elezioni per gli organi centrali dell’Università”;

- **di delegare, comunque, il Rettore ad apportare al testo ogni eventuale ulteriore modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ai fini di un pieno coordinamento normativo con lo Statuto ed in particolare rendendo conformi allo Statuto medesimo le disposizioni contenute alle lett. c), d) ed e), comma 1 dell’art. 6, prima della definitiva emanazione.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D’Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati